



Modalità e termini di trasmissione alla Struttura di gestione dei dati relativi ai rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione di somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite - decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2019 (pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre 2019)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

dispone

1. *Modalità e termini di trasmissione alla Struttura di gestione dei dati relativi ai rimborsi eseguiti dagli agenti della riscossione di somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite*
 - 1.1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Direttore generale delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 13 settembre 2019, gli agenti della riscossione trasmettono telematicamente alla Struttura di gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i dati dei rimborsi dagli stessi eseguiti a fronte di somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, riconosciute indebite, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.
 - 1.2. In base ai dati ricevuti ai sensi del punto 1.1, secondo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale del 13 settembre 2019, la Struttura di gestione dispone i mandati di accreditamento dei corrispondenti importi in favore degli agenti della riscossione, aggiungendo gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del rimborso al debitore.
 - 1.3. Gli estremi identificativi dei mandati di cui al punto 1.2 sono trasmessi telematicamente dalla Struttura di gestione agli agenti della riscossione, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2 al presente provvedimento.

2. Aggiornamenti delle specifiche tecniche

- 2.1. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegare al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione agli agenti della riscossione, senza necessità di modificare il presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevede che se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso l'agente della riscossione, che anticipa le somme necessarie.

In proposito, la sopra citata disposizione, ai commi 2 e 3, prevede che l'ente creditore restituisca all'agente della riscossione le somme anticipate, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto del Direttore generale delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 13 settembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre 2019.

In particolare, l'articolo 2 del citato decreto direttoriale del 13 settembre 2019 stabilisce che la restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate, relative alle entrate affluite al bilancio dello Stato, è effettuata dalla Struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine, la medesima disposizione attuativa prevede che *“l'agente della riscossione trasmette telematicamente alla struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Gli accreditamenti sono effettuati dalla struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei dati, con cadenza almeno settimanale e comprendono gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del rimborso al debitore.”*.

Inoltre, l'articolo 4, comma 2, del citato decreto direttoriale del 13 settembre 2019 prevede che le sopra descritte modalità di restituzione si applichino anche alle somme anticipate per il rimborso di debiti iscritti a ruolo pagati a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche in base alle quali:

- gli agenti della riscossione trasmettono alla Struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, al fine di ottenere la restituzione delle somme anticipate;

- la Struttura di gestione comunica agli agenti della riscossione gli estremi identificativi dei mandati di accreditamento disposti in favore degli agenti medesimi.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a).

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*”.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante “*Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337*”.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante “*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337*”.

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante “*Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” (articolo 3).

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*” (articolo 1).

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” (articolo 29).

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*” (articolo 9).

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” (articolo 22).

Decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, “*Regolamento recante norme per l’individuazione della struttura di gestione prevista dall’articolo 22, comma 3, del*

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti”.

Decreto del Direttore generale delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 13 settembre 2019, recante “*Modalità di rimborso dell'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate*” (pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre 2019).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 gennaio 2020

IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA
Aldo Polito
firmato digitalmente